



Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche

**Retroattività tariffaria
9 febbraio 2009**

Con riferimento alla richiesta di parere indicata in oggetto e confermando quanto già rappresentato a codesta Autorità in occasione dell'audizione dell'11 Novembre 2008, si ribadisce che l'applicazione retroattiva delle tariffe lede il principio di non retroattività dell'azione amministrativa che è espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, ed il principio di legalità che vieta di incidere unilateralmente con effetto retroattivo sulle situazioni soggettive del privato (Consiglio di Stato n.4301/08 del 9 Settembre 2008 e TAR Veneto n.3990/08 del 17 Luglio 2008).

Inoltre, la regola di irretroattività degli atti amministrativi, dettata dall'articolo 11 delle preleggi, può essere derogata solo con una disposizione di legge pari ordinata e non con un atto amministrativo di natura regolamentare.

In ragione di quanto sopra, è necessario che le variazioni tariffarie deliberate siano applicate solo per il futuro come anche gli eventuali conguagli conseguenti al mancato raggiungimento da parte del gestore dei ricavi garantiti. Peraltro, affinché i provvedimenti amministrativi acquistino l'efficacia, è necessario che di essi sia data idonea comunicazione agli interessati.